ATTI E COMUNICAZIONI D'UFFICIO

Adunanza generale dell'Associazione agraria friulana

Per la riunione sociale che doveasi tenere in Gemona già nel passato settembre, e che gli avvenimenti politici consigliarono di sospendere, la Direzione, di concerto con quella onorevole Giunta municipale, ha fissato il settembre prossimo venturo.

È lasciato incarico alla Commissione organizzatrice prima d'ora nominata di provvedere e disporre quanto sarà necessario pel congresso e per la mostra di prodotti agrari che si desidera di contemporaneamente effettuare in quel capoluogo di distretto; ritenuta pure nella Commissione medesima la facoltà di modificare i relativi programmi per guisa che la riattivazione di cosiffatte solennità dell'agricoltura friulana possibilmente corrisponda a quell'aspettazione cui la riacquistata libertà e i nuovi bisogni autorizzano.

Istituzione di Comizi agrari

All'Associazione agraria friulana vennero comunicati i seguenti atti, dei quali stimavasi opportuno l'inserzione nel Bullettino:

Circolare ai signori Prefetti e sotto Prefetti del Regno.

Signore,

Unitamente al Real Decreto del 23 dicembre 1866 che istituisce i Comizi agrari, ho creduto utile inviarle copia della relazione con cui la Real Commissione per l'Agricoltura ne proponeva l'istituzione.

Le forme del libero Governo che regge felicemente l' Italia, richiedono che tutti gli interessi del paese possano essere rappresentati collettivamente per esercitare con autorità morale, e con efficacia, il diritto di petizione rimpetto ai poteri dello Stato. La cognizione delle nostre condizioni sociali, guardate da tutti gli aspetti, e l' organizzazione delle libere manifestazioni del paese in modo che non si urtino, e non si confondano, e distruggano tra esse, ma giungano distinte e potenti alle Camere legislative ed al Governo, è uno dei mezzi più efficaci ad ottenere i provvedimenti di ogni genere, che reclamano le popolazioni.

Già l' istituzione delle Camere di Commercio produsse utili risultamenti, non solo al credito pubblico, ed alla moralità delle transazioni commerciali, ma anche ad ogni altra parte del Commercio nazionale. Il Governo trovò in esse i pronti e sicuri consigli della esperienza, e della cognizione speciale delle cose a cui sovraintende quella benefica istituzione. Egli ha potuto giovarsene nelle convenzioni internazionali, nella compilazione delle tariffe, nella concessione delle più importanti opere pubbliche, nel criterio de' sacrifizi che poteva imporre allo Stato, ed ai contribuenti per aprire nuove strade di comunicazione interne, e per facilitare la navigazione e le corrispondenze epistolari e telegrafiche internazionali. Egli se n' è giovato per istituire uffici che garantiscono la fede pubblica, affrettano le verifiche necessarie al commercio, per abolire antichi privilegi e monopolî, e sopprimere vecchi ostacoli alla libera circolazione e alla libera concorrenza dei commercianti.

Gl' interessi dell' agricoltura non furono finora rappresentati nel Regno, e le voci che sorgevano dalle varie provincie per deplorare le poco prospere condizioni di essa giungevano deboli e indistinte al Governo, e talvolta contraddittorie nello accennare ai rimedi che da una parte e dall' altra si dichiaravano urgenti alle attuali angustie dell' economia agraria.

Bastava un semplice confronto — tra le manifestazioni inconsiderate degli agricoltori, e le difficoltà del Governo per intendersi con essi nelle provincie sprovvedute di ogni rappresentanza agraria, con l' utile concorso che egli otteneva e la gravità e l' importanza delle domande che si formolavano in altre provincie, dove l' attività di alcuni egregi cittadini ordinò qualche benemerita Società di agricoltura, o qualche Comizio — per far comprendere di quanta utilità fosse lo istituire le rappresentanze agricole in tutte le parti del Regno.

Frattanto che questo Ministero si prepara a presentare al Parlamento un progetto di legge per la istituzione delle Camere di Agricoltura, ha creduto che fosse suo dovere il non tardar oltre a comporre e convocare i Comizi agrari.

Egli spera nello zelo che Ella spiegherà per farne intendere i vantaggi e promuoverne l' istituzione nel circondario che direttamente amministra. I proprietari e gli agricoltori i più conosciuti, che com-

prendono quanta autorità possano acquistare i loro voti, quando siano appoggiati dal concorso dei naturali rappresentanti degli interessi agrari del Circondario, i cultori delle scienze naturali affini dell' arte agraria, e della economia rurale, che amano il progresso del popolo per mezzo dell' istruzione tecnica, e sollecitano coi loro desiderî la diffusione delle migliori pratiche per la coltivazione delle terre, i giovani fiduciosi nell' avvenire che aspirano a vedere elevate le infime classi, e comprendono qual tesoro di considerazione e di utile emulazione può formarsi colla distribuzione di modesti premî, e di adeguate onorificenze ai contadini, che più si distinguono nell' onesto ed avveduto esercizio della agricoltura e della pastorizia, le presteranno certamente il loro concorso, e saranno lieti di poter contribuire al bene pubblico in un' opera tanto più lodevole ed esente da ogni censura, quanto è più liberale e spontanea, la quale come è scopo della sollecitudine del Real Governo, così anche sarà oggetto delle testimonianze della sua considerazione a favore di coloro che la promuoveranno.

Firenze, 21 gennaio 1867.

Il Ministro
CORDOVA.

Relazione fatta al sig. Ministro d' Agricoltura, Industria e Commercio dalla Commissione Reale per l' incremento della Agricoltura creata con Decreto Reale dell' 8 settembre 1866.

Signor Ministro,

Non ultimo tra i provvedimenti che, a disimpegno dell' onorevole mandato affidatole, la Commissione ha deliberato di proporre alla S. V., si è quello che ha per iscopo l' ordinamento delle rappresentanze agrarie nelle varie provincie del Regno.

In un paese come l' Italia attuale, dove il progresso degli interessi materiali, e particolarmente degli interessi agrari, è diventato una grande necessità politica, non doveva certo essere dimenticato un mezzo così efficace per migliorare le condizioni della sua agricoltura, per promuovere la sua materiale prosperità, senza la quale esso non potrà prendere fra le nazioni civili quel posto che gli compete.

Anzitutto, nell' ordine politico, le rappresentanze agrarie, composte di quelle persone che professano un sincero interessamento pel bene del paese, sono da annoverarsi in quella serie graduale di associazioni che, dopo la famiglia, i comuni e le provincie, comple-

tano e invigoriscono l'organizzazione sociale, scuotendo l'inerzia degli abitanti delle campagne, mettendoli a contatto gli uni cogli altri e facendo così cessare quel loro isolamento che tanto ritarda il loro progresso intellettuale e materiale.

Nell'ordine economico poi, le rappresentanze agrarie, moltiplicate su tutti i punti del Regno, poste in rapporto le une colle altre, colle amministrazioni locali e colle autorità governative, possono diventare altrettanti centri di propagazione di quanto può giovare all'incremento della patria agricoltura.

Le rappresentanze agrarie potranno delegare i più competenti fra' loro soci a visitare le proprietà, le colture, gli strumenti adoperati, il bestiame e il modo di tenerlo, per poscia segnalare i nomi degli agricoltori più abili, più economi e più laboriosi e quindi meritevoli di appropriate rimunerazioni.

I concorsi e le esposizioni di derrate, di bestiami, di macchine e di strumenti rurali e la distribuzione di premii d'onore ai più meritevoli, sono gradatamente agevolati e resi assai più proficui se effettuati per mezzo delle rappresentanze agrarie.

Niuno meglio di esse è in grado di apprezzare quali concorsi occorrano per promuovere il progresso agrario nella zona della rispettiva circoscrizione territoriale. Gli elementi della contabilità rurale, come pure i buoni libri popolari d'istruzione agraria potranno per mezzo delle rappresentanze agrarie essere volgarizzati a poco a poco fra le classi rurali con grande vantaggio della loro condizione economica, per insegnar loro a rendersi conto di ciò che ottengono dai loro metodi di coltivazione e di ciò che potrebbero ottenere migliorandoli.

Una buona statistica comparata delle colture, dei metodi di coltivazione e del loro costo, dei prodotti che si ottengono e di quelli che si consumano sopra il luogo di produzione e fuori, come pure dei loro prezzi, non sarà possibile senza un efficace concorso delle rappresentanze agrarie. E una simile statistica è di tutta necessità onde e Governo e Parlamento, rischiarati dalla viva luce di numerosi fatti, siano in grado di avvisare con perfetta cognizione delle cose alla riforma delle tariffe doganali e delle imposte sì governative che locali, e i produttori come i consumatori abbiano dal sistema finanziario quel trattamento che è conforme alle esigenze della giustizia distributiva.

Un'altra opera difficile, che l'Italia non ha ancora avuto tempo di compiere, si è l'unificazione della sua legislazione rurale coordinata coi principii cui s'informa la nuova sua legislazione civile.

Numerose e diverse, come le abitudini e gli abusi, sono le vigenti disposizioni che riguardano il pascolo, lo spigolamento delle vigne, la usurpazione delle strade vicinali, l'epoca delle vendemmie, i diritti di legnatico nelle foreste e attorno alle siepi dei campi, ecc., ecc.: provvedere al bisogno di una legislazione uniforme che rispetti ad un tempo la varietà delle esigenze locali, è tale opera

che non potrà essere bene eseguita che col concorso delle provincie realmente rappresentate nei loro interessi diversi dai comizi agrari.

Chi poi vorrebbe disconoscere quanto utilmente cotesti comizi potrebbero adoperarsi per famigliarizzare le popolazioni rurali colle istituzioni di credito e di assicurazione, le quali ponno influire così efficacemente sul miglioramento della loro condizione economica?

Ma affinchè le rappresentanze agrarie possano funzionare con vantaggio del paese nel senso testè indicato, uopo è che esse sian la manifestazione spontanea dei bisogni delle popolazioni e trovino un valido appoggio presso le Amministrazioni locali, presso i Consigli provinciali e presso i prefetti e sottoprefetti.

A questo fine la Commissione pensa che le Amministrazioni comunali dei capiluoghi di circondario, ove avranno sede i comizi, potrebbero particolarmente prestarsi per mettere a disposizione di essi un locale per le loro riunioni e per tenervi il loro archivio. Le Amministrazioni comunali potrebbero eziandio giovare molto all'organizzazione ed al buon andamento dei comizi, incaricandosi di far distribuire coi mezzi che hanno a loro disposizione ai proprietari ed ai coltivatori della località gli atti che riguardano i comizi.

I Consigli provinciali, composti d'ordinario di uomini che hanno molte relazioni personali nella provincia e conoscono le condizioni agrarie di essa, sono in grado di prendere l'iniziativa, di consigliare utili provvedimenti ai comizi agrari e di agevolarne la esecuzione, concorrendo, ove sia necessario, alla relativa spesa con appositi sussidii.

Non meno efficaci possono riuscire i sussidii del Governo quando vengano concessi ai comizi agrari con quelle cautele che meglio valgano ad assicurarne un impiego veramente utile.

Quando trattasi specialmente di concorsi o di esposizioni di incontestata utilità, che abbracciano tutta una provincia od una regione, l'appoggio del Governo è indispensabile per supplire alla insufficienza dei fondi particolari dei comizi, risultanti dalle quote individuali dei rispettivi soci.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio potrà facilmente sentire l'avviso dei prefetti e sottoprefetti e dei Consigli provinciali sulla attendibilità delle domande dei comizi agrari riguardo ai sussidii.

Ammettendo il sistema di sussidii governativi entro limiti discreti e per iscopi riconosciuti veramente di una efficace e diretta utilità, in favore dei comizi che si instituiranno sulle basi stabilite dal nuovo ordinamento, la Commissione non fa che proporre la conferma di un sistema che era già stato inaugurato dalla S. V. fin dal 1862.

Abbiamo detto che il Governo può illuminarsi sulla attendibilità o non delle domande di sussidii per parte dei comizi agrari col mezzo dei prefetti e dei sottoprefetti.

L'intervento di questi funzionari dello Stato nelle cose dei

comizi fu oggetto di varie osservazioni nel seno della Commissione. Essa fu di avviso che, se questo intervento può, a primo aspetto, sembrare men conforme all' indole di una istituzione essenzialmente popolare ed indipendente da qualsiasi ingerenza governativa, non si può però disconoscere che, avuto riguardo alla lentezza con cui lo spirito di associazione si manifesta in Italia, sia necessario fare in modo che i prefetti ed i sottoprefetti possano, anzi abbiano obbligo di promuovere officiosamente, colla autorità e colla influenza derivanti dalla loro posizione, la formazione dei comizi e di agevolare ai medesimi in ogni modo l' adempimento della loro missione.

A questo modo l' ingerenza di quei funzionari governativi nelle cose dei comizi non altererà per nulla l' indole di questa istituzione, mentre servirà grandemente a organizzarla e a farle prendere salde radici nel paese.

Sciolta la questione relativa al miglior modo di assicurare per quanto possibile la instituzione dei comizi, principalmente nei luoghi dove lo spirito d' iniziativa e di associazione trovasi ancora alquanto allo stato latente, la Commissione si occupò del numero dei comizi, del quale importa che si promuova per quanto possibile la fondazione.

Se essa fu unanime nel riconoscere che per i bisogni del paese sarebbe a desiderarsi la istituzione di un comizio per ogni capoluogo di mandamento, non si dissimulò però la impossibilità di raggiungere questo ideale di organamento agrario, sia perchè, in generale, mancano nelle minori località gli elementi atti a dar vita e a far utilmente funzionare un comizio, sia per la spesa che ne deriverebbe per le finanze dello Stato quando si dovesse pensare a stanziare nel bilancio un fondo per sussidii a tante centinaia di comizi.

La Commissione restringe pertanto i suoi voti e le sue proposte alla istituzione di un comizio agrario per ogni capoluogo di circondario, composto da un rappresentante di ciascun comune e di tutti quegli amatori della cosa pubblica che desiderassero farne parte, lasciando però ampia libertà a qualunque mandamento del Regno di darsi un comizio agrario.

A taluno potrà sembrare essere ancora troppo un comizio per ogni capoluogo di circondario. Ma importa considerare che, nello stato attuale delle cose, se si vuole davvero rianimare l' agricoltura italiana e rendere alle benemerite classi rurali la loro legittima influenza, è indispensabile un largo sistema di rappresentanze agrarie messe in rapporto nei diversi rami dell' ordinamento amministrativo del Regno.

Oggidì, col grande frazionamento della proprietà territoriale provocato da mezzo secolo in qua dal Codice Napoleonico, l' importanza individuale dei proprietari rurali è, in generale, troppo poco sensibile per potersi esercitare con qualche frutto. Ma ciò che gli interessi individuali non potrebbero fare nella odierna condizione della nostra società, gli interessi collettivi lo effettueranno facil-

mente dal giorno in cui lo spirito di associazione li avrà aggruppati insieme e diretti verso uno scopo comune, dal giorno in cui numerosi comizi funzioneranno in tutte le provincie del Regno.

Reale Decreto del 23 decembre 1866 che istituisce i Comizi agrari.

VITTORIO EMANUELE II.

per grazia di Dio e per la volontà della Nazione

Re d' Italia.

Considerando che a provvedere efficacemente ai veri interessi dell' agricoltura importa anzitutto che la manifestazione di essi provenga da sicure fonti locali, e sia continua ed autorevole;

Che il contatto delle libere rappresentanze dell' agricoltura col Governo non solo è utile come organo d' informazioni sicure, ma anche giova a diffondere tra gli agricoltori il pensiero, e i provvedimenti dei Poteri dello Stato;

Sulla proposta del Ministro per l' Agricoltura, Industria, e Commercio abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.°

Istituzione e scopo dei Comizi agrari.

Art.° 1.°

In ogni capo luogo di Circondario sarà un Comizio agrario con lo incarico di promuovere tutto ciò che può tornare utile all' incremento dell' Agricoltura e più specificamente di

1.° Consigliare al Governo quelle provvidenze generali o locali che si reputassero atte a migliorarne le condizioni;

2.° Raccogliere e porgere al Governo ed alla Deputazione della rispettiva provincia le notizie che fossero richieste nell' interesse dell' Agricoltura;

3.° Adoperarsi per far conoscere e adottare le migliori colture, le pratiche agrarie convenienti, i concimi vantaggiosi, gli strumenti rurali perfezionati, le industrie affini all' agricoltura che possano essere utilmente introdotte nel paese, come pure gli animali domestici, la cui introduzione e propagazione potrebbe giovare all' agricoltura, e promuovere il miglior governo e miglioramento delle razze indigene;

4.º Concorrere alla esecuzione di tutti i provvedimenti che fossero dati per incoraggiare e proteggere il progresso dell' agricoltura;

5.º Promuovere e ordinare concorsi ed esposizioni di prodotti agrari e di macchine e strumenti rurali, e portare il proprio giudizio sui premî o sulle altre ricompense che venissero a questo uopo stabilite;

6.º Promuovere le disposizioni necessarie perchè vengano osservate le leggi e i regolamenti sulla polizia sanitaria degli animali domestici, per prevenire la propagazione delle epizoozie, e in generale tutto quanto può giovare al progresso dell' agricoltura.

Art.º 2.º

La circoscrizione territoriale del Comizio agrario dovrà comprendere il Circondario amministrativo.
Potranno però istituirsi anche Comizi mandamentali.

Art.º 3.º

In ogni Comune del Circondario sarà eletto dal Consiglio comunale, e in mancanza di esso, dalla Giunta municipale un rappresentante al Comizio.
Le elezioni dovranno farsi entro due mesi dalla data del presente Decreto.
Nel capo luogo del Circondario saranno eletti tre rappresentanti.

Art.º 4.º

Fanno parte del Comizio tutti coloro che, interessandosi ai progressi dell' Agricoltura, ne fanno domanda e vi sono ammessi dalla Direzione di cui all' articolo 7.º

Art.º 5.º

Se nel capo luogo del Circondario esiste un Comizio, Società agraria, Società economica od altra Associazione avente per iscopo il progresso dell' agricoltura, dichiarerà nel termine di un mese al Prefetto se intende modificarsi secondo le prescrizioni del presente Decreto.

Art.º 6.º

Eseguite le nomine di cui all' articolo precedente, il Prefetto o Sotto Prefetto determinerà il giorno della riunione al capo luogo del Circondario di tutti i rappresentanti eletti, e ne informerà coloro che gli avessero fatto conoscere di volerne far parte.
La prima riunione avrà luogo in una sala del Municipio. Ove però nel Comune capo luogo preesistesse una delle Società di cui all' articolo precedente, la prima riunione potrà aver luogo presso

la medesima. Il Prefetto o il Sotto Prefetto in persona o per delegazione presiederà la prima adunanza. Egli potrà invitare alla stessa tutte quelle altre persone che per le loro conoscenze reputerà utili, e promuoverà tosto la definitiva costituzione della Direzione del Comizio.

CAPO II.°

Amministrazione dei Comizi.

Art.° 7.°

L' Amministrazione del Comizio agrario è affidata ad una Direzione, composta di un Presidente, di un Vice Presidente, di un Segretario e di quattro Consiglieri Delegati.

I membri della Direzione sono eletti per un anno e possono essere rieletti.

Art.° 8.°

La Direzione rappresenta il Comizio e può agire in suo nome in tutti i casi che non sono riservati espressamente dal Regolamento alle deliberazioni dell' Adunanza generale dei Membri del Comizio.

Art.° 9.°

I Comizi agrari corrispondono col Ministero di Agricoltura, Industria, e Commercio per mezzo del Prefetto o del Sotto Prefetto, i quali, presa conoscenza della comunicazione del Comizio e appostovi il visto, l' invieranno prontamente al Ministero.

Trattandosi di proposte amministrative vi aggiungeranno il proprio parere.

I Comizi corrispondono anche per mezzo del Sindaco del capo luogo colle Amministrazioni comunali della rispettiva circoscrizione territoriale per la esecuzione di tutti quei provvedimenti che fossero commessi al duplice concorso delle Amministrazioni comunali e del Comizio.

Art.° 10.°

Il Comizio agrario può formare un fondo comune col concorso de' suoi membri nei modi che saranno stabiliti.

Il fondo comune è destinato a provvedere:

1.° alle spese di amministrazione;

2.° ai concorsi, alle esposizioni di prodotti agrari, di macchine e strumenti rurali, ed ai premî che venissero per ciò stabiliti;

3.° a tutte le spese che hanno per iscopo di promuovere il miglioramento dell' agricoltura nella circoscrizione territoriale del Comizio.

Art.° 11.°

Al fondo comune, fatto col concorso dei Soci, saranno aggiunti quei sussidii che venissero concessi al Comizio dallo Stato o dalla Provincia o dai Comuni per agevolare al Comizio il compito della sua missione.

Art.° 12.°

I sussidii dello Stato ai Comizi agrari non potranno essere concessi se non nei casi in cui sarà debitamente giustificata l'utilità delle spese dai medesimi proposte e in seguito a favorevole parere della Deputazione provinciale.

Art.° 13.°

I Comizi agrari legalmente costituiti sono riconosciuti come stabilimenti di utilità pubblica, e possono in qualità di enti morali acquistare, ricevere, possedere, e alienare.

Art.° 14.°

Il programma dei concorsi e dei premî (di cui nell' art.° 1.°) sarà stabilito dalla Direzione del Comizio circondariale se il concorso comprenderà soltanto la circoscrizione del Circondario, o dalle Direzioni riunite dei Comizi interessati, se si tratta di più Comizi. Ogni premio potrà essere accompagnato da una medaglia destinata a conservarne il ricordo.

Art.° 15.°

Il giudizio sul merito dei concorrenti sarà pronunziato da una Commissione speciale nominata dalla Direzione o dalle Direzioni dei Comizi interessati.

Art.° 16.°

Con apposito regolamento approvato dal Ministro di Agricoltura, Industria, e Commercio saranno stabilite particolari norme relative:

1.° all' ordinamento ed al modo di funzionare dei Comizi;

2.° all' amministrazione del fondo comune del Comizio;

3.° alle adunanze annuali dei Comizi;

4.° all' attuazione dei concorsi, dei premî d' onore e delle esposizioni agrarie;

5.° ai rapporti dei Comizi colle Autorità governative della Provincia, colla Deputazione provinciale e colle Amministrazioni comunali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 23 dicembre 1866.

(Firmato) VITTORIO EMANUELE

(Controfirmato) Cordova

Credito agrario

Un provvedimento di somma importanza è annunciato nel seguente progetto di legge, presentato in questi ultimi giorni al Parlamento nazionale, sull' ordinamento del Credito agrario.

La Direzione sociale, che mercè la sollecitudine di uno fra' suoi Membri n' ebbe pronta notizia, considerato avendo come tale proposta imprometta un grande sollievo alle strettezze della nostra industria rurale, chiama su di essa gli studî dell' intera Società onde questa ne affretti coi propri voti e con ogni più opportuno mezzo l' attuazione.

Progetto di legge presentato dal Ministro d' Agricoltura, Industria e Commercio (Cordova) *sull' ordinamento del Credito agrario.*

Signori!

Sottopongo alle vostre deliberazioni un progetto di legge sull' ordinamento del credito agrario.

Le tristi condizioni in cui l' agricoltura versa attualmente in Italia vi sono abbastanza note perchè io abbia a dimostrarvi la necessità di promuovere il miglioramento con buone istituzioni di credito agrario, la cui mancanza espone gli agricoltori agli eccessi della più sfrenata usura, ed è tuttora una delle più gravi lacune dell' organizzazione del credito nel nostro paese. Attratto da impieghi più lucrosi in valori di facile collocamento, il capitale disertò le nostre campagne lasciando le classi rurali in balìa dell' usura, e l' agricoltura, primaria sorgente della ricchezza d' Italia, priva del potente appoggio del credito, procede lentamente, quando non rimane stazionaria, nè basta ad alimentare le popolazioni italiane.

Se dalla istituzione del credito fondiario, che formò oggetto della legge del 14 giugno 1866, l'agricoltura potrà avere giovamento, in quanto verranno migliorate le condizioni dei prestiti ipotecari, egli è indubitato che solo il credito agrario potrà produrre per gli agricoltori i benefici effetti del mutuo a brevi scadenze, a condizioni non ammessibili dal credito fondiario.

Ora appunto il credito a brevi scadenze, con garanzie che possono essere diverse dalla ipotecaria, è indispensabile alla generalità degli agricoltori, principalmente nel periodo che corre tra le seminagioni e la raccolta dei prodotti.

Ma, se non cade dubbio sulla natura e sull' estensione dei bisogni ai quali il credito agrario può soddisfare, varie sono le quistioni cui dà luogo l' esame del modo più conveniente di ordinarlo, acciò la sua azione possa riuscire veramente efficace. Anzitutto importa vedere se ai molti ed imperiosi bisogni dell' agricoltura in Italia possa soddisfare un solo stabilimento, o se occorrano invece più istituzioni distribuite nelle diverse provincie, appropriate alle condizioni delle singole località. E basta considerare la grande varietà di queste condizioni, e le abitudini e i bisogni diversi che ne emergono; basta por mente alla circostanza che il credito agrario, esenzialmente personale, deve in generale funzionare colla garanzia della moralità dell' individuo, o con quella di un pegno costituito di raccolti pendenti, di bestiami, di derrate, per convincersi come soltanto più banche locali possano piegarsi a codesta varietà di condizioni, soddisfare a diversi bisogni, avere esatta conoscenza della solvibilità morale e materiale delle persone alle quali accordano la loro fiducia, e mantenersi costantemente informate dei fatti che possonodiminuire il grado di codesta solvibilità.

La solvibilità materiale degli agricoltori può scemare grandemente per cause da loro affatto indipendenti, durante il periodo di tempo, pel quale hanno contratto un impegno. Sono troppo frequenti le gravi perdite che essi hanno a soffrire dalla perduranza di contrarie condizioni atmosferiche, dalla grandine, dalle epizoozie e simili cause imprevedute. Per altra parte la condizione economica degli agricoltori è sovente modificata da divisioni di patrimoni, da vendite ed altri atti civili. L' influenza di tutte queste circostanze sulla solvibilità materiale del ceto a cui si rivolge il credito agrario, non può essere esattamente stimata che sui luoghi e da istituzioni locali.

I sani principii economici si trovano pertanto in accordo con le benintese utilità dell' agricoltura intorno alla principal base dell' ordinamento del credito agrario in Italia.

Senonchè, ammettendo la istituzione di più Banche distribuite nelle diverse provincie del regno, è indispensabile provvedere a che la benefica loro azione non venga incagliata dalla moltiplicità e disformità dei titoli. In un paese come l' Italia, dove il risparmio si forma ancora lentamente, dove lo spirito d' associazione comincia

appena a manifestarsi, non si può certo confidare che le Banche agrarie, che sorgeranno sotto leggi liberali, possano costituirsi con un capitale che loro permetta di operare utilmente per l'agricoltura senza il sussidio di un titolo di credito atto a rappresentarlo per la comoda e facile sua trasmissione e per la pronta sua realizzazione.

Senza questo sussidio, il capitale delle Banche agrarie si troverebbe presto assorbito da numerose domande di prestiti e di aperture di crediti, e l'azione di esse sarebbe circoscritta entro angusti limiti, oltre che non sarebbe dato alle Banche di far prestiti a condizioni sopportabili per gli agricoltori. La facoltà alle Banche agrarie di emettere titoli di credito, in prudente proporzione col capitale versato, è pertanto necessaria conseguenza dell'indole di esse e delle condizioni economiche che le circondano.

I titoli di credito, che potrebbero essere dei *buoni di cassa*, ovvero obbligazioni commerciali di ciascuna Banca, devono necessariamente negoziarsi al *portatore* se si vuole che possano funzionare con vera utilità nell'interesse delle classi agricole. Il loro valore complessivo non dovrebbe però superare il capitale versato da ciascuna Banca. Questa proporzione è consigliata dall'indole stessa delle Banche a cui i titoli appartengono, e dalla novità della cosa, poichè in materia di titoli di credito la prima condizione per meritare la fiducia del pubblico è quella di essere solidamente garantiti.

Ma, supponendo che vengano ad instituirsi più Banche agrarie, o per mezzo di società per azioni, o col mezzo più fecondo di associazioni mutue, di pubblici istituti, di consorzi provinciali e locali, con la facoltà di emettere buoni di cassa al portatore, che si potrebbero chiamare *buoni agrari*, quali saranno le conseguenze della pratica applicazione di simile facoltà? Non può temersi che codesti buoni necessariamente diversi di forma e di valore nominale secondo la Banca dalla quale sono emessi, non siano ricevuti nella circolazione al di là della limitata cerchia entro la quale ogni Banca sarà particolarmente conosciuta? Se una simile conseguenza fosse a temersi, l'azione di ogni Banca rimarrebbe grandemente ristretta ed incagliata, e questo rimarrebbe tanto più grave, quanto più, col moltiplicarsi delle vie di comunicazione, si moltiplicheranno gli scambi e le transazioni fra provincie del regno. Un agricoltore, un proprietario di una provincia, che volesse recarsi a fare acquisto di prodotti territoriali in altra parte del regno, dovrebbe cambiare i suoi *buoni agrari*, prima di muoversi, perchè nella zona dove intenderebbe recarsi forse quei buoni non sarebbero di valore. È dunque necessario provvedere a che i buoni di cassa al portatore, che le Banche agrarie sarebbero autorizzate ad emettere entro determinati limiti, abbiamo unica forma, materia e valore, e possano così circolare da un capo all'altro d'Italia con grandissimo vantaggio di ciascuna Banca e dell'agricoltura.

L' uniformità dello stampo e della spezzatura dei buoni di cassa delle Banche agrarie può conseguirsi coll' attribuire ad unica amministrazione, che sarebbe designata dal Governo, la facoltà di provvedere alle Banche la quantità di buoni di cassa, in bianco, che ciascuna di esse sarebbe autorizzata ad emettere sotto la propria responsabilità. In questo sistema i buoni di cassa o buoni agrari, uniformi di stampo e di spezzatura, non riceverebbero valore che dalle firme di ciascuna Banca agraria, la quale conserverebbe così la piena libertà d' azione nel far uso della facoltà di emissione. Per altra parte sarebbe reso possibile un efficace e costante riscontro del movimento di emissione rispetto a ciascuna Banca.

Affinchè i buoni emessi nel modo dianzi accennato possano essere accolti con fiducia dal pubblico e mantenersi nella circolazione, è anche necessario che il pubblico abbia la certezza che ogni Banca possiede *realmente e costantemente* tanto capitale disponibile quanto occorre per garantire il rimborso dei suoi buoni. Per dare al pubblico questa certezza, ed ottenere la relativa garanzia, non basta che le banche agrarie siano obbligate a pubblicare periodicamente la loro situazione, nella quale è indicata l' entità dei buoni messi in circolazione.

Voi sapete, o signori, che negli Stati Uniti d' America, dove si volle con l' atto del 3 giugno 1864 circondare di serie garanzie l' emissione dei biglietti di Banca, non si stette paghi della pubblicazione di una situazione mensile; ma si stabilì che nessuna Banca di emissione possa essere autorizzata ad incominciare le sue operazioni, e ad emettere biglietti al portatore, se non ha trasferito e rimesso al tesoriere del governo titoli nominativi del debito pubblico, portanti interesse per una somma non inferiore a trentamila dollari, nè inferiore al terzo del capitale versato a titolo di deposito di garanzia per la redenzione e pagamento di biglietti che la Banca è autorizzata ad emettere. I biglietti sono somministrati a ciascuna Banca dallo stesso tesoriere, in bianco ed uniformi di stampo e di spezzatura. Con questo sistema si ottenne negli stati Uniti di America il doppio scopo di una solida garanzia per il pubblico e della uniformità della circolazione.

Nelle attuali condizioni d' Italia io penso che sia opportuno adottare incirca lo stesso sistema per assicurare ai buoni delle Banche agrarie la fiducia del pubblico, e rendere così possibile l' uso di un prezioso stromento per agevolare e moltiplicare le operazioni delle Banche in favore dell' agricoltura.

Forse nello scopo di evitare una soverchia ingerenza del Governo potrebbe affidarsi ad una determinata Banca agraria l' incarico di provvedere i buoni di cassa, in bianco, alle altre; ma per ora è bene che il Governo serbi libera la scelta del modo; dovendo per la stessa natura delle cose preferirsi quel metodo che sarà meglio dicevole alla importanza, alla moltiplicità, alla distribuzione delle istituzioni che vogliam suscitare, e ai primi risultamenti che darà la nostra legge.

Quanto al deposito di titoli di rendita italiana 5 per cento, da eseguirsi dalle Banche agrarie in garanzia del rimborso dei loro buoni di cassa, esso può con tutta sicurezza per il pubblico e per esse, farsi nella Cassa dei prestiti e depositi, istituzione destinata a siffatto genere d' operazioni. E riguardo alla sua entità parmi non debba avere un valore effettivo minore di un terzo del capitale versato dalla Banca che lo fa, ragguagliando la rendita al corso del giorno. Questa proporzione, come è noto, generalmente ammessa per le Banche di emissione tra la loro riserva metallica e la quantità dei biglietti che esse possono mettere in circolazione, corrisponderebbe al terzo del valore cui potrebbe giungere l' emissione dei buoni di cassa di ciascuna Banca agraria.

Tali sono, o signori, i principii generali dai quali mi sembra debba dedursi l' ordinamento del credito agrario in Italia, acciocchè possa soddisfare efficacemente ai molti ed imperiosi bisogni dell' agricoltura. Essi possono riassumersi nei seguenti capi:

1.° Istituzione di più Banche agrarie sparse nelle diverse provincie del regno, per ottenere che funzionino localmente con vero vantaggio delle classi rurali;

2.° Facoltà di emettere buoni di cassa al portatore (*buoni agrari*) fino alla concorrenza di un valore uguale al capitale versato;

3.° Uniformità di stampo e di spezzatura dei buoni agrari, facendoli distribuire in bianco da un solo centro alle Banche nei limiti della rispettiva facoltà di emissione;

4.° Rimborso di buoni garantito con deposito nella Cassa dei prestiti e depositi di tante cartelle di rendita italiana 5 per 100 quante ne occorrono per formare al corso del giorno in cui ha luogo il deposito un valore eguale al terzo del capitale versato.

A questi principii generali si trova appunto informato lo schema di legge che ho l' onore di presentarvi.

Ma il sistema di più Banche agrarie distribuite in tutte le parti del regno con facoltà di emissione di speciali titoli di credito non basterebbe per assicurare all' agricoltura i grandi vantaggi che può giustamente sperare da simili istituzioni, se l' azione di esse non fosse mantenuta nei limiti naturali, se le loro operazioni non avessero per fine di provvedere ai bisogni degli agricoltori, se le spese di tali operazioni non le rendessero troppo onerose.

Per impedire che le Banche agrarie si scostino dalla loro missione, col primo articolo sono enumerate le operazioni che potranno eseguire, e dal novero di esse furono escluse tutte quelle che non sono direttamente utili all' agricoltura; e col secondo sono espressamente vietate alle Banche agrarie certe operazioni che possono facilmente immobilizzare o compromettere i loro mezzi, e metterle nell' impossibilità di soddisfare ai bisogni dell' agricoltura. Per rendere le operazioni di credito agrario poco onerose e quindi più accessibili ai deboli mezzi degli agricoltori, provvedono gli articoli 8 ed 11 del disegno di legge. L' uno sancisce una massima già adot-

tata pel credito fondiario, in forza della quale i contratti relativi ad aperture di crediti, o a prestiti sopra pegni o con ipoteca, acconsentiti da società di credito agrario, potranno risultare anche da scritture private, registrate mediante il pagamento del solo diritto fisso di una lira a titolo di abbuonamento per le vigenti tasse di registro, bollo, ipoteca. L' altro sottopone ad una sola tassa proporzionale di un centesimo per cento lire, a titolo di ogni tassa di bollo i *buoni agrari* emessi dalle Banche agrarie: trattamento consigliato dalla necessità di agevolare per quanto si può l' uso dei buoni nei prudenti limiti stabiliti.

Le disposizioni degli articoli 7, 9 e 13 non hanno bisogno di particolari spiegazioni. Esse tendono evidentemente a rendere più spedita ed economica la procedura per assicurare alle Banche agrarie il pronto ricupero del loro avere, e lo esatto adempimento degli impegni assunti dai terzi verso di esse: necessità e convenienza, perchè il credito e la potenza finanziaria delle Banche sta in ragione diretta della certezza che hanno di realizzare il portafoglio alle scadenze.

Tendono egualmente a consolidare il credito delle Banche agrarie le disposizioni che formano oggetto degli articoli 10 e 12. Accordando ad esse la facoltà di emettere buoni di cassa al portatore, è indispensabile circondare tale facoltà delle cautele che possono assicurare particolarmente il rimborso, e garentire il pubblico contro la loro alterazione, frode o falsificazione, come si fece per le cartelle del credito fondiario.

Signori, se le mie proposte avranno la fortuna di ottenere la vostra approvazione, spero che la patria agricoltura non tarderà ad avere dalle Banche agrarie l' efficace appoggio di cui ha urgente bisogno, a condizioni sopportabili. Autorizzate a rappresentare il loro capitale con ispeciali titoli di credito con prudente proporzione al capitale medesimo; poste nella impossibilità di fare altre operazioni fuori quelle che possono giovare immediatamente all' agricoltura, le Banche agrarie potranno sorgere numerose nelle varie parti del regno, e giovare efficacemente secondo le diverse condizioni, abitudini e convenienze di ciascuna località. Lo scopo sarà tanto più facilmente raggiunto se codeste Banche sorgeranno affidate al fecondo principio della mutualità che, al pregio di rendere più popolare la istituzione tra le classi rurali, quello aggiunge di facilitare il continuo riscontro delle sue operazioni, di allontanare e diminuire le perdite, e di ajutare la formazione del capitale circolante col concorso di numerose quote.

Raccomando pertanto alla vostra sollecitudine questo disegno di legge, tanto più che la eccezionale deficienza nella produzione dei cereali dell' ultima raccolta ha fatta più difficile la condizione degli agricoltori nella maggior parte delle provincie del regno.

Art.° 1.°

Il Governo potrà autorizzare la formazione di società di credito agrario, di pubblici istituti e di consorzi, aventi per oggetto:

1.° Di fare, o agevolare con la loro garanzia, agli agricoltori ed ai proprietari di beni stabili, nei limiti della loro solvibilità, lo sconto e la negoziazione di promesse di pagamento, di cambiali, biglietti all' ordine, polizze di derrate, certificati di deposito delle medesime, e di altri recapiti aventi una scadenza non maggiore di 90 giorni.

Questa scadenza potrà, mediante successivi rinnovamenti, essere prolungata fino ad un anno;

2.° Di prestare, e aprire crediti o conti correnti, per un termine non maggiore di un anno, sopra pegni facilmente realizzabili, costituiti da cartelle di credito, da prodotti agrari, depositati in magazzini generali, o presso persone notoriamente solvibili e responsabili;

3.° Di prestare, in casi speciali, sopra ipoteca, per un termine non maggiore di un anno;

4.° Di creare e negoziare, in rappresentanza delle operazioni indicate ai paragrafi precedenti, titoli speciali di credito al portatore, detti *buoni agrari*;

5.° Di emettere biglietti all' ordine, nominativi per qualunque somma, trasmessibili per via di girata, pagabili a vista;

6.° Di ricevere somme in deposito, in conto corrente, con o senza interessi, rilasciando corrispondenti *apoche* di credito a guisa di *chèques* inglesi;

7.° Di promuovere la formazione di consorzi, di bonifiche e dissodamenti di terreni, di rimboschimenti, di canali di irrigazione, di strade vicinali forestali, comunali e provinciali, ed altri lavori destinati allo svolgimento dell' industria agraria, e di incaricarsi per conto di detti consorzi della emissione dei loro prestiti;

8.° Di promuovere la istituzione di magazzini per il deposito e la vendita di derrata, e di fare anticipazioni sul valore delle medesime;

9.° Di assumere con solide garanzie il pagamento delle pubbliche imposte, dovute dai proprietari e dai fittaiuoli;

10.° Di scontare con solide garanzie ai proprietari le fittanze, e così pagarle per conto de' fitttaiuoli con subentrare nei diritti dei proprietari stessi;

11.° Di eseguire qualunque riscossione e pagamento, e fare qualunque operazione per conto di terzi relativamente ai numeri che procedono, senza mai mettersi allo scoperto.

È vietata ogni altra operazione non contemplata nel presente articolo.

Art.° 2.°

È vietato alle società di credito agrario:

1.° Di partecipare direttamente ad imprese industriali, commerciali od agrarie di qualunque genere;

2.° Di prestare su fondi pubblici o su altri valori mobiliari di qualunque specie;
3.° Di consentire e sottoscrivere prestiti per proprio conto;
4.° Di attendere a speculazioni di borsa di qualunque specie.

Art.° 3.°

Le società di credito agrario, che saranno autorizzate ad emettere buoni agrari al portatore, dovranno depositare prima della emanazione del decreto di autorizzazione presso la Cassa dei depositi e prestiti tante cartelle di consolidato italiano 5 per cento quante ne occorrono per formare, al corso del giorno in cui ha luogo il deposito, un valore eguale al terzo del capitale, che, a' termini del loro statuto, dovranno versare per poter cominciare le operazioni.

Questo deposito dovrà sempre essere mantenuto uguale al terzo del capitale versato.

Art.° 4.°

I buoni agrari saranno uniformi di stampo e valore, che potrà essere di una lira, di cinque, dieci, venti, cinquanta, cento, duecento, cinquecento, mille lire.

Art.° 5.°

La somma de' buoni agrari in circolazione, dei biglietti all' ordine e a vista, delle tratte e dei conti correnti pagabili a richiesta, non potrà eccedere per ciascuna società di credito agrario il triplo del fondo metallico in cassa.

Art.° 6.°

Il regio decreto di autorizzazione di ciascuna società determinerà le norme da seguirsi per tutelare gl' interessi delle Società e quelli dei mutuari nelle operazioni aventi per oggetto lo sconto di valori, l' apertura di crediti in conto corrente, o prestiti sopra ipoteca o su pegni, e per l' uniformità de' titoli.

Art.° 7.°

I contratti di pegni costituiti a favore di società e istituzioni di credito agrario sovra titoli al portatore non saranno soggetti ad essere notificati a coloro che li hanno dati in pegno.

Dette società e istituzioni potranno inoltre essere autorizzate a far procedere, cinque giorni dopo semplice diffidamento, e senza che vi sia bisogno di alcuna procedura giudiziale, alla vendita all' incanto da un pubblico mediatore degli oggetti e titoli dati in pegno, senza che questa vendita possa sospendere gli altri procedimenti.

Queste condizioni saranno consentite da chi ha dato il pegno.

Col prodotto della vendita si rimborseranno del credito in ca-

pitale, interessi e spese, e terranno il di più, se vi sia, a disposizione di chi ha dato il pegno.

Art.° 8.°

Tutti i contratti relativi ad aperture di crediti e a prestiti sopra pegni o con ipoteca, acconsentiti da società e istituti di credito agrario, potranno risultare da scritture private, registrate mediante il pagamento del solo diritto fisso di una lira, a titolo di abbonamento per le vigenti tasse di registro e bollo, ipoteca ed altre di qualunque specie che possano competere al pubblico erario per tal maniera di contratti.

Art.° 9.°

Non potrà essere ammessa alcuna opposizione, nè sequestro sovra i capitoli depositati in conto corrente alle casse di tali istituzioni e società, nè sulle somme costituenti i prestiti o crediti aperti dalle medesime.

Art.° 10.°

I *Buoni agrari* ed i biglielti all' ordine saranno soggetti ad una sola tassa proporzionale, di un centesimo per ogni cento lire, a titolo di ogni tassa di bollo.

Le disposizioni delle leggi penali intorno ai reati di alterazione, frode, falsità o falsificazione dei titoli del debito pubblico italiano sono estese anche ai buoni agrari emessi dal credito agrario.

Art.° 12.°

Per assicurare alle società e istituti di credito agrario l' adempimento degli obblighi verso essi assunti per operazioni di credito garantito da firme o da pegni, sarà applicata la procedura del vigente Codice di commercio, salvo il disposto dell' articolo 5 della presente legge. Per assicurare l' adempimento degli obblighi assunti per operazioni di credito garantite con ipoteca, sarà applicata la procedura stabilita dalla legge 14 giugno 1866 per gli istituti di credito fondiario.

Sulle bonificazioni dei nostri terreni palustri e sulle colmate di possibile attuazione presso Latisana.

La straordinaria elevatezza della marea per gl' insistenti sciroccali dello scorso gennaio arrecò danni rilevanti a molti dei bassi-fondi sul lembo del nostro estuario, invasi come furono dalle acque salse che ne squarciarono e separarono le arginature di circuito.

Questo fatto fa conoscere il bisogno di provvedere alla stabile bonificazione di quei terreni, sia con processi d' asciugamento, sia, ovunque le circostanze si prestino, con regolari colmate mediante le torbide dei fiumi.

Su tale importantissimo argomento l' egregio ingegnere dott. Jacopo Turola ebbe già a fare di pubblica ragione nel *Giornale di Udine* alcune sue proposte; delle quali il recente fatto or accennato avendo posto in maggior rilievo la pratica utilità, ben volentieri accogliemmo il consiglio di procurar loro più ampia diffusione col ripeterle nel Bullettino.

La Redazione.

Nella provincia nostra, dopo la sua annessione al resto d' Italia, si appalesa una febbrile impazienza per materiali migliorie, che ove venga avvalorata da tenaci propositi, e susseguita da sincera e deliberata volontà di agire, darà valido impulso e notevole sviluppo all' industria agricola, che tutti vorrebbero raggiungesse in breve la tanto decantata floridezza della coltura lombarda. Se non che l' invidiata condizione delle provincie sorelle non deve considerarsi come l' effetto di lavori eseguiti nel corso di breve periodo, mentre è notorio come da lunga pezza un ammirabile sistema vada ivi svolgendo ed attuando quel complesso di opere idrauliche, che mentre da un lato riversando l' acque fecondatrici sull' alto piano, mutarono aspetto agli aridi ghiareti, dall' altro con opportuna rete di scoli rinsanicarono i laghi pantanosi della bassura, che sulla sinistra del Po stendevansi alla confluenza de' suoi tributari maggiori, il Lambro, il Serio, l' Adda.

In Friuli tutti adesso si occupano del Ledra, e si ripromettono dall' acqua di questo bel fiumicello, accoppiata a ricca erogazione dal Tagliamento, la rigenerazione di quell' arido piano che dalla falda dei colli distendesi con uniforme declivo fino al termine dell' alluvione montana. Difatti giova ritenere che le undici rogge diramate dal canal principale, porgeranno occasione non solo di fornir l' acqua tanto reclamata per l' abbeveramento e gli altri usi domestici, ma daranno il mezzo ai più solerti e volonterosi di attivare il grande avvicendamento irriguo, e di utilizzare le copiose acque residue come forza motrice, stabilendo sulle cadute dei varii canali quegli opificii e quelle industrie che il moderno progresso e la specialità dei siti faranno prescegliere come le più appropriate ed opportune.

Ma non è soltanto dall' irrigazione praticata su vasta scala, e dalle altre conseguenze del canale proposto, che la provincia nostra deve ripromettersi di rimarginare le profonde piaghe della generale distretta economica; e siccome lo sviluppo della sperata prosperità andrà piuttosto a rilento, così essa non può trasandare anche l' immegliamento di quei terreni che, collocati in prossimità e sul lembo del nostro estuario, o difettano di scolo ed impaludano, ovvero, soggetti alle alternate invasioni dell' acque salse, non solo sono improduttivi, ma riescono fatali alla pubblica salute per i miasmi e le pestifere esalazioni.

Però bisogna confessare che molto migliorò il basso Friuli nell' epoca a noi più vicina: l' apertura di comode strade; la conseguente agevolata defluenza dell' acqua; la cintura mediante fossi circondarii di paludi soggette all' alterna vece delle maree; la riduzione di molti terreni a fertilissime risaje; le opere pubbliche e quelle dei privati insomma, hanno assai influito sulla condizione igienica ed economica di quegli interessanti paesi la cui natura speciale tanto contrasta e colla ridente ubertà della zona montigiana, e colla selvaggia asprezza delle nostre vallate alpine.

I risultamenti favorevoli fin ora ottenuti devono incoraggiare specialmente i possidenti ed i coltivatori della bassa a consociarsi per compiere un vasto sistema di bonificazioni che valga a redimere del tutto quella gran parte di terreno che tuttora rimane disutile, infruttifera. Il riscatto di questi fondi si

può realizzare in due modi; sia col metodo degli asciugamenti meccanici, sia coll' utilizzare le fanghiglie convogliate dai fiumi in tempo di piena mediante periodiche colmate.

Asciugamenti col mezzo di potenti macchine a vapore sono praticabili ovunque le acque chiare dei fiumi che discendono nella marina non offrono il beneficio delle deposizioni di belletta; ed in generale gli asciugamenti convengono in tutti quei siti che, fiancheggiati dalle alte arginature di fiumi pensili, e difesi da valide dighe anche verso marina, formano un tutto chiuso, ove le acque che insaccano devono espellersi con adatti congegni di esaurimento animati dal vapore. Un tale sistema non è conveniente che sopra vasti complessi di fondi, perchè lo stabilimento dei mezzi meccanici riesce costoso, e perchè le macchine esaurienti devono essere sussidiate da una rete di canali studiati nelle loro ampiezze e pendenze, e combinati per modo che concorrendo ad un bacino comune, l' espulsione dell' acque possa avvenire in tempo breve; e queste si mantengano costantemente ad un livello di tanto depresso sotto quello dei terreni, che resti assicurata la riuscita di quelle coltivazioni che prosperano nei terreni asciutti.

Gli Olandesi coll' attuare sopra vastissima scala siffatto sistema di bonifiche hanno saputo conquistare alla furia dei marosi gran parte del loro fertilissimo paese. Il lago di Harlem, vasta laguna prosciugata non molti anni addietro, porge la prova di quanto valgano i potenti mezzi di una ricca nazione, congiunti ad indomabile perseveranza. Anche nelle altre provincie del Veneto, in quella del Polesine specialmente, furono redente grandi estensioni di terreno paludoso mediante l' applicazione di macchine a vapore; i risultati ottenuti da quei proprietari riuniti in consorzio superarono l' aspettativa; un copiosissimo ed assicurato prodotto di cereali subentrò a quello scarso ed incerto che prima ricavavasi da quei fondi.

Nel Friuli nostro il sistema dell' asciugamento con macchine sarà da adottarsi nei latifondi delle basse di Aquileja e di Palma, ove non si possono utilizzare le torbide, sendochè i fiumi formati dalla riunione delle molte e limpide fonti che zampillano all' estremo dell' alluvione montana, non trasportano, nelle loro piene, fanghiglie in sospensione. Per contrario, il metodo di bonificazione con colmate deve riuscire opportuno nei

paludi che fiancheggiano il Tagliamento, e specialmente in quelli del territorio di Latisana.

In tutto il distretto di Latisana si attende all' agricoltura con diligente sollecitudine: i suoi bei campi della zona alta e mediana offrono splendido esempio di quanto valga l' attività e solerzia dei proprietari e dei campagnuoli; attività che meriterebbe imitata nei finitimi distretti ove le analoghe condizioni locali indicano come opportuna la ripetizione dei metodi ed avvicendamenti adottati sulla sinistra del Tagliamento.

Ma questa attività degli agricoltori di Latisana, che riuscì ad invidiati risultamenti sui terreni di giacitura elevata, dovette arrestarsi di fronte all' ostacolo delle bassure che costeggiano l' ultimo tronco del Tagliamento; nè potè coglier frutto sulla vasta zona compresa inferiormente a Pertegada, fra il canale navigabile di questo nome ed il fiume. L' invasione dell' acque salse, determinata dallo avvicendarsi delle maree, rende quasi affatto improduttive quelle vaste distese di fondi appellate Biancure, di ettari 360 e Paludo pantani, di ettari 500, cioè sulla rilevante superficie di circa 900 ettari.

Per redimere questi terreni l' unico spediente sicuro sarà di approfittare delle torbide del Tagliamento, nello scopo di rialzarne il piano, mentre contemporaneamente bisognerà difenderli con un argine, che scorrendo sul lembo della laguna di Marano, li preservi dallo espandersi dell' acqua salata.

La nostra proposta speriamo non verrà messa nel novero delle solite utopie. E che essa sia pratica ed attuabile bastano a dimostrarlo poche considerazioni. La giacitura altimetrica rispettiva dell' acqua del fiume in magra e quella dei terreni da colmarsi, fa conoscere a colpo d' occhio come sopra i medesimi che sovrastano di 60 centimetri al pelo di massima magra, possa attendersi un rilevante vantaggio da un ordinato sistema di colmate. Basterebbe guadagnare altrettanta altezza colla deposizione della belletta, per redimerli dallo influsso delle acque salse, sia perchè, come si disse, devono previamente difendersi con un argine al perimetro della laguna, sia perchè tale alzamento di soli centimetri 60 è sufficiente per neutralizzare l'effetto dei sortumi salmastri che in quei terreni di natura compatta non son gran fatto copiosi. Per raggiungere siffatta spessezza nell' alluvione basterà, nel caso nostro, abbandonarli per due anni

all'invasione dell'acque torbide del fiume; e che tale misura sia per essere sufficiente, lo dimostra il facile computo, che contando sopra 10 piene annue del Tagliamento, e limitando la potenza del deposito a soli 3 centimetri per volta, si guadagna la indicata altezza di 60 centimetri. Diamo appunto la preferenza ai dati con risultanze minime per escludere ogni idea di esagerazione; mentre si sa che ogni anno succedono più di dieci piene nel fiume, e che fra queste le autunnali hanno alcune volte la durata di 30 giorni consecutivi. Questo perdurare delle acque turgide porge il mezzo di ripetere l'allagamento dei terreni, che suddivisi in separati bacini mediante traverse in terra, potranno fruire di doppio deposito di bellette nel periodo di una sola piena, allorquando adatti lavori agevolino lo sfogo alle acque schiarificate, versandole lentamente nella prossima laguna.

Però, ammesso che si voglia ritirare il massimo utile dal sistema proposto, non si dovrà cessare la bonificazione, limitandola alla sola altezza di 60 centimetri guadagnata in due anni; ma prorogarla invece per una complessiva durata di 4 anni, nel qual caso questi terreni si troverebbero sollevati di circa un metro sul piano attuale. Con questa elevazione il loro scolo diverrebbe sicuro in qualunque evento; e di conseguenza si raggiunge la possibilità di assoggettarli alle ordinarie coltivazioni.

Se la cosa presentasi così semplice e pratica, quali serie obbiezioni potranno accamparsi per osteggiarla? Non certamente il costo dei lavori per erogare in modo sicuro dal Tagliamento l'acque torbide, e molto meno quello dell'altre opere a scolo dell'acqua schiarificata. — Il terreno in discorso costituisce una stretta zona fiancheggiata da un lato dal fiume e dall'altro dalla laguna; per cui rendonsi agevolissime e poco gravose le disposizioni per attuarne la colmata. — L'unico ostacolo, serio in apparenza, si ridurrebbe al danno emergente, cioè alla cessazione del reddito durante la bonificazione del terreno; ma considerando la produzione, quasi nulla, di questi fondi, sparisce anche questa obbiezione. E difatti, prendendo ad esempio il fondo migliore, cioè le Biancure, la cui superficie è di oltre 1000 campi friulani, queste danno un reddito di sole austr. lire 2300 in canoni di fitto perpetuo che pagasi al Co-

mune; ed è poi notorio come gli scarsi prodotti non bastino a raggiungere sì mite censo; locchè dimostra come il rimanere improduttive per breve periodo non dissesterebbe nessuno dei possessori di quelle porzioni. Che se si volesse pur togliere anche questa difficoltà, basterebbe che il Comune avvocasse a sè nuovamente la proprietà del terreno, svincolando i possessori del fitto che pagano; e così andrà a sparire ogni ostacolo. Qualora poi il Comune non credesse di accollarsi tale onere, e rinunciasse allo imprendere per proprio conto l' eseguimento di un' opera di utilità pubblica incontestata, resta l' adito aperto ai possidenti maggiori, i quali consociandosi, troveranno modo di raggiungere lo intento indennizzando gli altri.

Accennando allo scopo di pubblica utilità che riflette la misura da noi proposta, abbiamo avuto in mira non solo il vantaggio igienico rilevantissimo di rinsanicare quelle bassure liberandole da miasmi pestilenziali; ma anche l' altro argomento assai importante nelle condizioni attuali dello Stato, cioè la produzione cavallina. Tutti deplorano la decadenza della famosa razza di cavalli friulani tanto trascurata, e quasi perduta per mancanza di pascoli dopo il dissodamento dei beni comunali. Or bene il nostro progetto offre, fra gli altri vantaggi, anche il mezzo di ravvivare la produzione equina, talchè basterebbe l' obbligo imposto ai proprietari dei fondi bonificati di conservarli a prato, coll' alternativa di sfalciarli in prese annuali per modo che una porzione a vicenda rimanesse a pascolo; e questo a vantaggio delle mandre di cavalli che ora non si possono allevare all' aperto, mancandone l' opportunità.

Dal patriottismo e dalla conosciuta attività dei possidenti di Latisana è da ripromettersi favorevole accoglienza alla proposta di bonificare con colmate i bassi fondi di quel paese; che quando fosse attuata, andrebbe a redimere una vasta distesa di campi finora improduttivi, ove introducendo buoni avvicendamenti agricoli, ne seguirebbe aumento sensibilissimo di produzione e quindi una cresciuta attività nelle transazioni commerciali, la cui importanza potrebbe certamente divenire rilevante, se le comunicazioni del paese colla destra sponda del Tagliamento fossero più sicure e più agevoli.

Con ciò vogliamo alludere al desiderio comunemente sen-

tito di un ponte di barche sul Tagliamento, per cui la strada nazionale, importantissima, che da Palma per Latisana, Porto ed Oderzo protendesi a Treviso, acquisterebbe la continuità che ora le manca, non essendovi ponti stabili su quella linea nè sul Piave.

Quanto sia facile riunire in Latisana l' una all' altra sponda del fiume, lo mostrò il fatto recentissimo, e certo non dimenticato, del ponte in barche ordinato da quel comune, e che nel brevissimo tempo di 10 ore giunse a gittare il sig. Fàbris Guglielmo, coadiuvato dai signori Bertoni e Lusiani. L' aver trovato quel ponte valse all' armata Italiana il guadagno di tre giorni di marcia; e forse buona parte della provincia nostra deve riconoscere il notabile vantaggio della delimitazione al Torre durante l' armistizio.

Siffatto provvedimento agevolando il transito dei veicoli lungo la via più breve da Venezia a Trieste, sarebbe in certo modo foriero di più celeri comunicazioni colle ferrovie avvenire. Il comune di Latisana dovrebbe accollarsi l' eseguimento di un' opera tanto utile, riservandosi l' indennità di una limitata tassa di pedaggio. Un ponte stabile di barche farà forse sentire la convenienza di aggregare in futuro a quel distretto l' importante comune di S. Michele, che con Latisana forma un unico caseggiato specchiantesi nell' acqua dello stesso fiume. Di tal modo quegli abitanti sarebbero franchi dal grave incomodo di portarsi a Portogruaro pei loro affari, mentre si può dire che hanno in casa propria, a Latisana, gli uffici tutti, amministrativi e giudiziari. La divisione territoriale della repubblica veneta provvedeva in siffatto argomento meglio degli scomparti introdotti successivamente.

Ma lasciando siffatti accessori, veniamo alla conclusione, raccomandando agli abitanti del Friuli le bonificazioni della bassa, ed in ispecialità a quelli di Latisana le colmate sulla zona posta fra il Tagliamento e la laguna di Marano.

Jacopo Turola.

VARIETÀ

Coltivazione dei funghi mangerecci. — Nulla forse vi ha di più pronto ed insieme di più fugace della vita dei funghi, e pochi cibi pure vi sono così graditi al palato ed insieme pericolosi, potendo produrre talvolta delle tremende sventure. Potrebbero rassomigliarsi a certi esseri che, venuti d'un tratto in alcune occasioni sulla scena del mondo, con pari prontezza, per manco di solido valore, scompajono, ma pure lasciano non di rado traccie funeste della loro effimera vita.

La facilità ed anche l'abbondanza colla quale in certi luoghi boscosi spuntano i funghi, non fa pensare presso di noi ordinariamente alla loro coltivazione; tuttavia in molti luoghi, segnatamente della Francia, i funghi si coltivano appositamente, ed anzi, se anche colà la legge non venga talora delusa, non sarebbe permessa a Parigi la vendita sul pubblico mercato se non dei funghi ottenuti artificialmente, che sono delle specie migliori e più saporite, e, ciò che più monta, innocenti del tutto.

Non vi ha certo persona che non conosca alcuni funghi mangerecci, ma non tutti sanno che, invece di pianticelle vegetanti con una specie di gambo terminato da una produzione emisferica detta comunemente il *cappello*, non sono che vere fruttificazioni sorgenti da una specie di fusto sotterraneo che si stende alla foggia di rete e che i botanici dicono *micelio*, il quale si può trapiantare e coltivare alla foggia di ogni altro vegetabile, a fine di averne i frutti.

In alcuni luoghi dell'Italia meridionale trovasi una materia vulcanica denominata *pietra fungaja*, la quale, mantenendola umida, è capace di produrre un fungo mangereccio; ma anche senza di questa si può ottenere la produzione di ottimi funghi e del tutto innocenti, quali sono il Ceppatello bianco e bruno (*Boletus edulis* Bull.) e più ancora il Pratajuolo (*Agaricus campestris* L.), il più saporito forse di tutti i funghi mangerecci.

Non mancano i funghi di veri semi, che prendono il nome di *sporule* o *spore*; minimi corpicelli microscopici che nelle due specie sovraccennate sono disposti in un particolare tessuto detto *imenio* rappresentante o tubetti verticali nel primo, o lamelle orizzontali nel secondo, disposti al dissotto del cappello; ma la loro riproduzione riesce per tal mezzo assai difficile. Vi si riesce pure talvolta facendo macerare nell'acqua il Ceppatello, e quindi innaffiando con tale acqua il terreno di alcuni boschetti posti in favorevoli condizioni. Il modo migliore però di riproduzione è per mezzo del micelio. Non è molto difficile il veder sorgere sopra dei cumuli di letame di cavallo una specie di lanugine bianca, detta *bianco dei funghi*, la quale, trasportata sopra terreno opportunamente apparecchiato, produce specialmente l'ottimo pratajuolo.

La coltivazione di questo può farsi allo scoperto e sotto la protezione di alberi o anche nelle cantine, nelle cave di pietre o in qualche caverna naturale. Condizioni essenziali sono: una certa umidità, non però soverchia, scarsissima luce ed un sufficiente grado di calore. Per la produzione in primavera ed in autunno la coltivazione può farsi all'aperto, per la state in luogo sotterraneo, operandosi nella seguente maniera.

Per la coltura all'aperto si apre al cadere dell'autunno, in dicembre o anche in gennaio, una fossa della profondità di cent. 20 all'incirca e della larghezza di cent. 70, in terreno sciolto ed in esposizione di nord, cercando che possa essere ombreggiata da alberi bene fronzuti. Questa fossa si riempie di letame formato per la più parte di escrementi solidi di cavallo o di mulo; si eleva a schiena d'asino e si copre colla stessa terra escavata dalla fossa, per lo spessore di cent. [illegible] all'incirca, battendola bene col dorso di una pala. Lasciato così disposto il letto per tutto l'inverno, al finire di marzo si copre con uno strato di cent. 10 all'incirca di nuovo letame e si attende che i funghi comincino a spuntare. Ciò suole accadere per lo più in un mese all'incirca, ed allora ad ogni due giorni si rimuove lo strato superiore di letame, si tolgono i funghi che spuntano, ricoprendo esattamente collo stesso letame, e praticando, ove occorra, un sufficiente innaffiamento. Quando cessi la produzione si disfanno i letti, avendo cura di raccogliere il *bianco di funghi*, che si può conservare anche secco per lungo tempo, o si trasporta sopra altri letti all'aperto per la produzione di autunno, o nelle cantine. Fu sperimentato anche utile di mescolare al letame dei pezzi di pagnotta bruna di farina di segale o di frumento.

I letti nelle cantine o in altri luoghi sotterranei si preparano elevandovi delle ajuole con letame all'altezza di cent. 20 all'incirca, coprendole di terra, ed innaffiandole moderatamente, a fine di mantenervi un certo grado di umidità. Quando una di queste ajuole, che potrebbero rassomigliarsi a quelle che gli orticoltori dicono letti in piena aria, abbia cessato di produrre, in allora si disfa, raccogliendo il bianco, che si porta sopra di un letto nuovo formato generalmente a canto del primo, e così si rinnova la fungaja.

Oltre che pezzi di pagnotta, si possono aggiungere al letame di cavallo anche altre materie, ed anche formare esclusivamente con queste la fungaja. Quando si adoperano i tortelli o sanse residue dalla pressione dell'olio di oliva, si ottiene allora per lo più un'altra specie di fungo mangereccio assai buono, non però così dilicato e saporito come il pratajuolo, che è l'*Agaricus ostreatus* Bull., e così possonsi adoperare anche altri avanzi di materie vegetabili, ed anche la corteccia di quercia, residuo della concia delle pelli.

Questa coltivazione meriterebbe di essere introdotta nella nostra orticoltura, non importando un dispendio notabile, giacchè il letame residuo dei letti, potrebbe essere ancora impiegato ad altre coltivazioni campestri. D'altra parte con questa coltura si eviterebbero degli inconvenienti assai gravi che non di rado si debbono lamentare pur troppo per l'uso dei funghi che si raccolgono senza certa distinzione dagli

inesperti, e si vendono di soppiatto deludendo i regolamenti sanitari a tale uopo giustamente promulgati.

Giacchè siamo su questo argomento, non sarà affatto inutile una osservazione.

Per assicurarsi, come dicono alcuni, se i funghi sieno venefici, usano di far bollire con essi del prezzemolo, immergendovi per entro qualche utensile d'argento. Se il primo non ingiallisce, e non annerisce il secondo, si ha per segnale che i funghi sono innocenti. Questa prova però non vale, giacchè gli effetti contrari avvengono se per caso si generi qualche poco di acido solfidrico che non può produrre effetti dannosi, come non li produce in altri vegetabili, nei cavoli segnatamente, e che può derivare da un po' di zolfo delle materie azotate contenute nei funghi.

Per evitare il più possibile i danni è necessario sopratutto avere buona conoscenza delle specie che si impiegano, e quindi osservar bene che i funghi non abbiano cominciato a putrefarsi, nel qual caso anche gli innocenti possono divenire dannosi. Sospetti in generale sono sempre quei funghi, che tagliati, prendono nel taglio un colore tendente al violaceo. Molte esperienze hanno dimostrato che la macerazione dei funghi nell'aceto toglie loro le qualità venefiche, e si assicura che con questo mezzo in Russia si mangiano impunemente anche i funghi velenosi. Noi però non crediamo prudente di abbandonarsi interamente a simili assicurazioni, e più di tutto stimiamo utile ad evitare ogni danno la coltivazione artificiale di simili frutti di terra, che riescono uno dei migliori e più ricercati condimenti delle nostre mense. (*Gior. agr. industr. veronese.*)

Nuovo uso del luppolo. — Il sig. Van der Schelden, di Gand, ha fatto un' importante scoperta. Esso trovò il mezzo di usare il luppolo come materia da tessere. Questa pianta, la quale fornisce già una ricolta, ne potrà d' ora in poi fornire un' altra senza pregiudizio della prima. Colle sue fibre si potrà fabbricare della tela di buona qualità. Ecco il metodo che raccomanda il sig. Van der Schelden. Quando si sono raccolti i fiori del luppolo, se ne tagliano i fusti e si fanno macerare come la canapa. La macerazione è l' operazione più importante, poichè se non è fatta colle cure necessarie, riesce molto difficile il separare i fili della scorza dalla sostanza legnosa. Come i fusti sono bene macerati, si fanno seccare al sole, si battono, come la canapa, sotto una morsa di legno, ed i fili si staccano con facilità. Con questo mezzo si ottiene la tela. I fusti più spessi danno altresì un filo molto proprio alla fabbricazione per le funi.

NOTIZIE COMMERCIALI

Sete e Sementi.

Nessun miglioramento nella situazione generale.

La condizione della fabbrica è zoppicante; i prezzi elevati obbligano i fabbricanti di andar a rilento con gli acquisti, tanto più che lo smercio delle stoffe è piuttosto incagliato. Le vendite procedono quindi stentate, e solo le robe distinte, perchè rare, trovano facile collocamento, con lieve divario sui prezzi del mese scorso. All' incontro sono del tutto neglette le robe correnti, che non si possono vendere se non accordando concessioni piuttosto rilevanti in confronto dei prezzi praticatisi la prima metà di gennaio; di maniera che gli articoli che si pagavano L. 32, non trovano oggi nemmeno L. 31. Al ribasso nelle robe correnti influirono in ispecialità gli arrivi abbastanza significanti di robe asiatiche, le quali subirono un sensibile degrado. Avendosi a percorrere ancora 4 mesi prima del nuovo raccolto, con depositi ben limitati, non ci sembra probabile che l' articolo possa subire maggior discapito; ed in quanto alle sete classiche, riteniamo che, non che sostenersi agli attuali corsi, potranno anche migliorare di qualche franco se lo spaccio di stoffe per la primavera procederà regolarmente.

Le transazioni sulle piazze venete furono pressochè nulle durante questo mese, e le poche vendite effettuate constatano un ribasso di L. 1 a 1.50, il quale non basta ancora per indurre i negozianti a provvedersi, l' avvenire non presentandosi tanto sereno come occorrerebbe per lo sviluppo degli affari.

I cascami godettero di qualche ricerca. Doppi trascurati, e li tondi subirono il ribasso di 2 a 4 franchi il chilogrammo.

Ancora non è bene accertato lo stato de' depositi di semente. Le provenienze dal Giappone sono scarse, ma d' altronde avvi poca disposizione a pagarle care; per cui, a nostro credere, i detentori si adatteranno a cederci cartoni originari intorno ai 14 o 15 fr., prezzo che lascia un discreto utile agl' importatori. Le sementi gialle nostrane sono meno rare, e chi seppe procurarsene da buona provenienza ne sarà soddisfatto, almeno se dobiamo giudicare dall' esito dell' anno scorso. Scorgiamo del resto con piacere poca disposizione a dare e prendere sementi a rendita, perchè crediamo che tale uso demoralizzatore contribuisca non poco a danno del prodotto. — Entro pochi giorni conosceremo l' esito delle prove precoci sulle varie provenienze, che potranno dare un qualche indizio sulle qualità da preferirsi per quelli che ancora non coprirono le loro occorrenze. — K.

Prezzi medî delle granaglie ed altre derrate
sulle principali piazze di mercato della Provincia di Udine
da 16 a 31 gennaio 1867.

DERRATE	Udine	Cividale	Pordenone	Sacile	Palma	Latisana	S. Daniele
*Frumento(st.)	15.78	15.25	23.08	—.—	15.96	—.—	17.85
*Granoturco .	8.37	7.79	12.48	12.23	8.29	9.33	8.41
*Segale	8.78	8.67	—.—	—.—	—.—	—.—	8.56
Orzo pilato . .	17.94	17.35	—.—	—.—	16.30	—.—	—.—
„ da pilare	8.93	—.—	—.—	—.—	9.94	—.—	—.—
Spelta	18.50	—.—	—.—	—.—	—.—	—.—	—.—
*Saraceno . . .	7.67	—.—	—.—	—.—	5.35	—.—	—.—
*Sorgorosso . .	3.90	4.28	4.20	4.03	4.—	3.85	4.24
*Lupini	5.41	—.—	—.—	—.—	—.—	—.—	—.—
Miglio	8.54	—.—	—.—	—.—	8.20	—.—	—.—
Fagiuoli. . . .	10.84	8.67	12.42	11.56	9.12	11.26	10.29
Avena	9.08	8.89	11.—	—.—	8.43	—.—	9.22
Farro	—.—	19.96	—.—	—.—	—.—	—.—	—.—
Lenti	13.33	—.—	—.—	—.—	12.35	—.—	—.—
Fava	—.—	—.—	—.—	—.—	—.—	—.—	—.—
Castagne . . .	13.43	—.—	—.—	—.—	—.—	—.—	—.—
Vino (conzo). .	34.56	37.04	—.—	—.—	39.50	—.—	34.56
Fieno (lib.100)	1.97	1.68	—.—	—.—	1.66	—.—	1.72
Paglia frum. .	2.10	—.—	—.—	—.—	1.53	—.—	1.48
Legna f. (pass.)	24.69	19.75	—.—	—.—	25.31	—.—	—.—
„ dolce . .	12.34	17.35	—.—	—.—	12.35	—.—	22.22
Carb. f. (l. 100)	3.20	—.—	—.—	—.—	—.—	—.—	—.—
„ dolce . .	2.58	—.—	—.—	—.—	—.—	—.—	—.—

NB. — Per Udine (intra) i suindicati generi, meno i segnati *), sono soggetti alla tassa *dazio consumo*. — Il prezzo è in moneta a corso abusivo (una lira italiana pari a fior. austr. 0.405); la quantità, a misura locale delle rispettive piazze, cioè:

Stajo*) = ettol.	0.7316	0.7573	0.9720	0.9351	0.7316	0.8136	0.7658
Conzo „	0.7930	0.6957	0.7726	—	0.7930	=	0.7930
Orna „	—	—	—	2.1217	=	1.0301	—
Libra gr. = chil.	0.4769	0.4769	0.5167	0.5167	0.4769	0.4769	0.4769
Pass. legn. = $m.^3$	2.4565	2.4565	2.6272	2.6272	2.4565	2.6272	2.4565

*) Per l' avena e le castagne la misura è a recipiente colmo.

Osservazioni meteorologiche istituite nel *R. Istituto Tecnico* di Udine. — Gennaio 1867.

Giorni	Barometro *)			Umidità relat.			Stato del Cielo			Termometro centigr.			Temperatura		NOTE
	Ore dell' osservazione												massima	minima	
	9 a.	3 p.	9 p.	9 a.	3 p.	9 p.	9 a.	3 p.	9 p.	9 a.	3 p.	9 p.			
16	735.0	738.5	740.0	0.89	0.86	0.82	pioggia	nuvoloni	pioggia	+ 6.8	+ 8.1	+ 6.6	+ 8.6	+ 1.2	
17	742.1	741.6	742.8	0.85	0.86	0.84	nevica	coperto	coperto	+ 2.0	+ 4.0	+ 2.9	+ 4.4	+ 0.5	
18	743.2	741.2	739.2	0.84	0.81	0.94	coperto	coperto	pioggia	+ 2.2	+ 4.4	+ 3.4	+ 5.4	+ 1.7	
19	742.9	745.7	748.1	0.87	0.83	0.76	coperto	coperto	quasi sereno	+ 2.8	+ 4.2	+ 3.5	+ 6.0	+ 2.5	
20	746.6	744.7	744.0	0.76	0.88	0.85	piovigginoso	pioggia con neve	coperto	+ 4.1	+ 3.1	+ 3.0	+ 3.6	+ 1.5	
21	744.3	741.9	743.1	0.80	0.78	0.79	coperto	coperto	sereno coperto	+ 2.8	+ 4.2	+ 2.6	+ 4.9	+ 0.5	
22	746.9	750.0	754.8	0.78	0.68	0.65	quasi sereno	sereno	sereno	+ 1.2	+ 2.2	+ 0.1	+ 3.8	— 1.4	
23	758.4	757.4	758.2	0.65	0.58	0.76	sereno coperto	sereno coperto	sereno	+ 0.6	+ 3.1	+ 0.7	+ 4.2	— 0.5	
24	757.1	755.5	755.0	0.80	0.82	0.81	coperto	coperto	coperto	+ 1.3	+ 3.2	+ 3.0	+ 4.2	+ 2.1	
25	751.3	749.5	748.9	0.95	0.94	0.96	piovigginoso	nuvolo	pioggia	+ 3.6	+ 3.7	+ 4.9	+ 7.2	+ 3.1	
26	748.7	749.4	752.6	0.95	0.76	0.77	piovigginoso	sereno coperto	sereno	+ 6.5	+10.0	+ 7.4	+11.8	+ 3.0	
27	755.8	753.1	753.4	0.69	0.66	0.70	sereno coperto	coperto	sereno	+ 5.6	+ 7.8	+ 4.8	+ 9.4	+ 2.5	
28	753.3	753.1	754.5	0.76	0.60	0.69	sereno	sereno	sereno	+ 4.6	+ 9.6	+ 6.8	+11.4	+ 3.5	
29	751.2	753.2	755.8	0.76	0.76	0.73	coperto	sereno coperto	sereno	+ 5.6	+ 8.8	+ 7.2	+11.0	+ 4.5	
30	757.3	756.5	756.8	0.74	0.64	0.77	quasi sereno	sereno	quasi sereno	+ 6.5	+11.3	+ 6.7	+13.3	+ 4.0	
31	753.0	751.2	752.4	0.91	0.90	0.74	piovigginoso	piovigginoso	nuvolo	+ 6.4	+ 7.0	+ 6.7	+ 8.5	+ 3.1	

*) ridotto a 0° alto metri 116.01 sul livello del mare.

Redattore — Lanfranco Morgante, *segr. dell' Associazione agr. friulana.*